

COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO

Provincia di Salerno

Via Sant' Anna - 84030 Monte San Giacomo (SA) - C.F. 83002030654 Tel. 0975 75006 Fax 0975 75250

ORDINANZA N. 8 Prot. n. 863 del 20/03/2020

OGGETTO: INTERDIZIONE VISITE CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE PER CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Premesso che

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell' 1 marzo 2020;
 - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Dato atto che l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere

preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;

Preso atto che il Presidente dei Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020 ha dettato specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tra cui la necessità del "mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro";

Considerato:

- che il Cimitero Comunale può essere considerato un luogo che per la sua conformazione e disposizione non consente di poter rispettare le raccomandazioni igieniche richieste in questo particolare periodo di contagio;
- che, comunque, è opportuno, a scopo precauzionale, evitare possibili assembramenti di persone anche in quel luogo anche a tutela degli stessi lavoratori che vi operano;
 Visti:
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.8 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoahi di lavoro";
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii T.U.E.L. in qualità di Autorità sanitaria locale:

ORDINA

la sospensione delle visite cimiteriali presso il Cimitero Comunale con decorrenza immediata e, pertanto, da oggi 20 marzo sino al 3 aprile 2020 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

In occasione delle sepolture ovvero in occasioni straordinarie di disposizione delle salme, l'accesso al Cimitero sarà consentito alle persone, strette congiunte del defunto, nel numero massimo di 6.

La benedizione della salma dovrà avvenire nell'area esterna antistante l'ingresso al Cimitero Comunale.

DISPONE

- che i servizi cimiteriali siano limitati al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.
- ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Cardamone, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii e va pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Monte San Giacomo e sul sito web istituzionale affinché sia data ampia diffusione.
- L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno protocollo.prefsa.interno.it
- Presidenza della Regione Campania urp.regione.campania.it
- Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Salerno Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina dp.uopc71_72.aslsalerno.it
- Comando Stazione dei Carabinieri di Sassano
- Ufficio della Polizia Locale di Monte San Giacomo:

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 marzo 2020

